



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**
Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI
Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 757 del 19.12.2025
Corte Sportiva di Appello n.14

Seduta del giorno 19.12.2025

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Daniele Grano; avv. Antonio Pollioso;

- visto il reclamo presentato dalla società New Cap Marigliano codice FIP 055309 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 437, di cui al C.U. n° 677 del 12/12/2025, relativo alla gara n° 3730 del campionato di categoria Under 17 maschile, con il quale è stata comminata la squalifica del campo per 5 gare per invasione del campo di gioco (da disputare a porte chiuse), commessa da individuo isolato, con aggressione e per aver cagionato danni a persone con obbligo di giocare a porte chiuse le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso [art. 29,4A RG ., art. 21,5B RG., art. 17,5 RG];
- ammenda di Euro 1500.00 nei confronti della società New Cap Marigliano per aver raggiunto le cinque giornate di squalifica in corso del campionato [art. 17,5 RG];
- letto il ricorso presentato dalla società New Cap Marigliano; ritenuti inconferenti rispetto alla fattispecie in esame i motivi e la giurisprudenza menzionata;
- sentito telefonicamente il primo arbitro, Sig. Raffaele Ottieri, il quale confermava quanto riportato nel rapporto, dando ulteriori dettagli relativamente al comportamento violento e aggressivo tenuto da un soggetto riconducibile alla squadra ospite. In conseguenza di tale aggressione, specificava di aver battuto la testa riportando contusioni alla schiena e alla gamba, con difficoltà di deambulazione e guida della propria autovettura;
- sentito telefonicamente il secondo arbitro, Sig. Giovanni Frascogna, il quale confermava quanto riportato nel rapporto, specificando, in particolare, che il soggetto si era avventato con veemenza e senza alcuna autorizzazione all'interno degli spogliatoi e che solo l'intervento dei dirigenti della squadra di casa aveva impedito conseguenze ulteriori;
- sentito telefonicamente il testimone indicato nel ricorso, Sig. Stefano Scotto di Luzio, il quale confermava la ricostruzione degli accadimenti precedenti l'aggressione, così come riportata tanto nel rapporto quanto nel reclamo; specificava altresì di non aver assistito all'aggressione ma di aver visto il soggetto riconducibile alla squadra ospite avventarsi verso lo spogliatoio.

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rilevato anche il carattere della recidività ascrivibile alla società ricorrente per fatti pressocché analoghi con provvedimenti del 14.04.2025, conferma il provvedimento di primo grado.

Dispone incamerarsi il 100% della tassa reclamo.

Napoli, 19 dicembre 2025

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli